

Art. 9.2 - Tutela paesaggistico-ambientale

1. Le aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistico-ambientale sono individuate in cartografia in scala 1:10.000 - tav. 2 - con apposita grafia.

2. In tali aree si dovrà tendere alla conservazione dell'ambiente, fatte salve le opere di presidio idrogeologico e le normali colture agroforestali.

3. Sono consentiti solo gli interventi di manutenzione, demolizione senza ricostruzione degli elementi incongrui, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento degli edifici esistenti; sono consentiti altresì interventi ed opere connesse alla produzione agricola, alla fruizione ambientale e alla funzionalità ecologica dei siti, purchè previste da strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica, previa approfondite analisi di impatto.

4. Vanno attentamente evitate destinazioni d'uso deturpanti i luoghi, attività che ne impediscano una corretta fruizione o provochino rumori, odori, transiti molesti.

5. Il vincolo si applica:

- a) ai contesti di interesse idrogeomorfologico (carsismo e glacialismo);
- b) agli ambiti di particolare pregio ambientale;
- c) alle aree di rispetto degli elementi della cultura materiale esterne ai nuclei, per una fascia di 10 ml attorno al manufatto;
- d) alle aree poste a quota superiore al limite fitoclimatico della vegetazione arborea;
- e) alle aree dei terrazzamenti con muretti a secco;

6. In particolare nelle aree del terrazzamenti con muretti a secco non sono consentiti inserimenti di essenze arboree con ampio apparato radicale.

7. In generale la costruzione di ricoveri per attrezzi sarà consentita solo se interrata o realizzata di modeste dimensioni e completamente in pietra.

8. Su tutto il territorio comunale è vietata la discarica e il deposito di materiali inerti ed ingombranti, al di fuori delle aree appositamente individuate dal Comune ai sensi delle normative di settore.

9. Ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali, sono beni tutelati per legge in ragione del loro interesse paesaggistico, anche se non individuati in cartografia:

- a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- b) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- c) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina;
- d) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- e) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- f) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- g) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- h) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- i) le zone di interesse archeologico.

I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua di cui al precedente punto b), nel territorio comunale di Ormea, sono i seguenti:

- corsi d'acqua per i quali le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni sono di competenza regionale: F. Tanaro, T. Corsaglia, T. Negrone;
- corsi d'acqua per i quali le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni sono sub delegate al Comune: Rio di Barchi, Rio di Prale (o Pondaie), Rio Regioso, Rio Borgosozzo e Navetti, Rio Chiappino e Soma, Torrente Armella, Rio Armella (Armelletta) e Conche, Rio Peisino, Rio Albra.

10) Sul territorio comunale, nella zona dell'alta valle Tanaro al confine con Briga Alta, è delimitata un'area di rilevante interesse paesaggistico ed ambientale, ai sensi del D.M. 21 settembre 1984, art. 2 (comunemente nota come "galassino"): gli interventi all'interno di tale area sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente competente alla verifica di compatibilità paesaggistica.